

Edizione di mercoledì 6 agosto 2014

DICHIARAZIONI

[La riattribuzione delle ritenute eccedenti: attenzione alla compensazione dei crediti](#)

di Luca Mambrin

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scissione: è sempre necessaria la perizia di stima?](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

ACCERTAMENTO

[Firma dell'accertamento, serve la delega alle funzioni per un periodo di tempo determinato](#)

di Maurizio Tozzi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Cessione d'azienda: per la Cassazione non c'è plusvalenza senza incasso](#)

di Giancarlo Falco

ACCERTAMENTO

[La distribuzione di utili non dichiarati alla ristretta base societaria deve essere provata](#)

di Leonardo Pietrobon

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Il cloud, ecco perché fa bene alle aziende](#)

di Teamsystem.com

DICHIARAZIONI

La riattribuzione delle ritenute eccedenti: attenzione alla compensazione dei crediti

di **Luca Mambrin**

In capo a determinati soggetti quali ad esempio le **società di persone o imprese familiari** e, in particolar modo **agli studi associati** per l'esercizio di arti e professioni, se il **reddito** prodotto è significativamente ridotto rispetto all'ammontare dei compensi (per la presenza di spese di gestione, del personale, ammortamenti, ecc.), le **ritenute attribuite** a ciascun partecipante risultano eccedenti rispetto all'IRPEF effettivamente dovuta, si verifica generalmente un duplice conseguenza:

- il **socio rimane in una posizione strutturale di credito**;
- il **soggetto partecipato** deve **effettuare versamenti** all'erario a titolo di IVA, IRAP, ritenute e contributi per dipendenti e simili.

L'Agenzia delle Entrate con la [C.M. 56/E/2009](#) ha cercato di risolvere con un'interpretazione innovativa questa problematica, analizzando le norme interessate.

In particolare:

- **l'art. 5 del Tuir** disciplina l'imputazione dei redditi prodotti in forma associata dalle società di persone, dalle associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, dalle società di fatto, da quelle di armamento e dalle imprese familiari, stabilendo che **i redditi prodotti dall'ente collettivo sono imputati a ciascun socio o associato, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili**. Da ciò consegue che, ai fini delle imposte sui redditi, alle società ed associazioni in parola non viene riconosciuta una soggettività piena e distinta da quella del socio, dell'associato o del partecipante.
- **l'articolo 22 del Tuir** prevede che ***“Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”***.

Il tenore letterale dell'art. 22 del Tuir, già presente prima che il legislatore ammettesse la possibilità di compensazione generalizzata tra imposte e contributi di natura diversa, sembrerebbe consentire tale scomputo esclusivamente dalle imposte dovute dai soci, associati o partecipanti. La limitazione, secondo le Entrate, può essere superata con una lettura delle

norme in chiave evolutiva e sistematica, che giunge ad affermare il principio secondo il quale *“i soci o associati alle società ed associazioni di cui all’articolo 5 del T.U.I.R. possano acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione, sicché il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24”*.

Tale restituzione, secondo la circolare, è **subordinata a due condizioni**:

1. **assenso esplicito del soggetto partecipante;**
2. **risultanza del credito dalla dichiarazione annuale della società.**

In merito al **requisito dell’assenso**, l’Agenzia ritiene che lo stesso:

- possa essere **specifico** (riferito cioè alle ritenute di un determinato periodo di imposta) oppure **generalizzato** (riferito cioè a tutte le ritenute maturate durante la vita dell’ente); evidentemente, nel primo caso dovrà essere rinnovato ogni volta che si intende fruire della particolare agevolazione, mentre nel secondo caso continuerà ad esplicare i propri effetti, sino a formale revoca;
- **deve essere contenuto in un atto avente data certa** (ad esempio tramite scrittura privata autenticata) oppure **nello stesso atto costitutivo dell’ente** (in tale ultima ipotesi assumerà valenza reiterata nel tempo, sino a modifica);
- può essere formalizzato anche **nel corso del medesimo periodo di imposta in cui materialmente avviene la imputazione e non deve essere preventivo**.

La stessa Agenzia delle entrate ha poi confermato che la forma con cui si attribuisce data certa all’atto di assenso (scrittura privata autenticata o atto pubblico) menzionata nella circolare 56/E/2009 sia da intendersi meramente esemplificativa; pertanto, sono comunque ritenute ammissibili anche **scritture private non autenticate registrate** all’Agenzia a tassa fissa di 168,00 euro, piuttosto **che spedizioni in plico postale senza busta in “corso particolare”** (cioè con la procedura che consente di apporre il timbro postale su un documento), o **ancora mail con posta elettronica certificata, a condizione che entrambi i soggetti siano dotati di PEC**.

Rimane aperta la questione della scelta singola o totalitaria, in capo ai soci, in merito alla restituzione; si ritiene vi sia una libertà assoluta in capo a ciascun socio o associato, a prescindere dalla scelta operata dagli altri; in tal senso, è possibile notare che le istruzioni per la compilazione di UNICO 2014 SP prevedono, nel **quadro RO**, una specifica casella per ciascun socio (la casella 12), così da confermare tale criterio di scelta autonoma.

La **seconda condizione** per il valido scambio di ritenute richiede che **il credito** (prima attribuito al partecipante e poi riattribuito alla società) risulti dalla dichiarazione annuale della società. Si è provveduto all’istituzione di un apposito codice tributo (il codice è il “6830” denominato *“Credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5*

del TUIR”, da esporre nella sezione “Erario”, con l’indicazione quale “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta nel quale le ritenute residue sono riattribuite ai soggetti di cui all’art 5 del Tuir).

L’indicazione in dichiarazione, poi, avviene con le seguenti modalità:

1. nel **quadro RN** continuano ad indicarsi le ritenute subite dall’ente, poiché il quadro serve da supporto per la originaria imputazione ai partecipanti;
2. nel **quadro RO, casella 12, in relazione a ciascun socio si indica l’ammontare delle ritenute sostituite;**
3. nella **sezione IV del quadro RX, rigo RX51**, si dà conto dell’ammontare totale delle ritenute ricevute in restituzione e del loro utilizzo ai fini della compensazione o del rimborso.

Attenzione che **eventuali importi residui di credito non possono più essere ritrasferiti ai soci medesimi** e devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o associazione; se il credito non è stato interamente utilizzato entro il termine della dichiarazione successiva l’ammontare residuo può essere rigenerato e riutilizzato ferma restando la possibilità **di richiedere il rimborso** delle eccedenze non utilizzate.

Infine si ricorda che la **Legge di Stabilità 2014, art. 1 comma 514** ha introdotto nuovi limiti alla compensazione in F24 dei crediti erariali (Irpéf, Ires ed Irap), prevedendo **l’obbligo per le compensazioni di importi superiori ad euro 15.000 annui l’apposizione del visto di conformità.**

Nel caso di riattribuzione delle ritenute da parte dei soci o associati di società o associazioni professionali si ritiene che **il visto di conformità debba essere apposto sulla dichiarazione della società/ associazione** professionale, e **non** anche su quelle dei singoli soci in quanto il **credito emerge dalla dichiarazione della società stessa e viene da essa utilizzato in compensazione.**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione: è sempre necessaria la perizia di stima?

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

In alcune particolari ipotesi di **scissione** è necessario predisporre una **relazione di stima** che attesti il valore dei patrimoni trasferiti.

Sul tema è necessario distinguere la perizia ex art. **2501-sexies** c.c. redatta dagli esperti per valutare la congruità del **rapporto di cambio** rispetto alla **perizia da conferimento** ex art. 2343 c.c. per le spa e 2465 c.c. per le srl. La prima evidenzia il valore economico del ramo trasferito e della società beneficiaria considerando anche l'**avviamento**, mentre la seconda attesta che il patrimonio trasferito è **almeno pari** al **capitale sociale** o all'aumento dello stesso che sarà posto in essere dalla beneficiaria.

Si ipotizzi il seguente caso: Alfa snc decide di porre in essere una **scissione parziale proporzionale** a favore di una Newco. Si desidera che la società neocostituita assuma la forma di società a **responsabilità limitata**. L'obiettivo è separare l'attività operativa dall'**immobile** che sarà successivamente riscattato da un contratto di leasing e proseguire il **business operativo** con una società a responsabilità limitata; la nuova forma giuridica è più consona alla luce dell'**evoluzione** del mercato.

In tale fattispecie, è necessario predisporre una **relazione di stima** che attesti che il valore del patrimonio trasferito è almeno pari al capitale sociale della società beneficiaria (art. **2465 c.c.**).

La Massima dei Notai di Milano n. 25 conferma l'obbligo della relazione di stima di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c. nel caso in cui la **scissa** sia una **società di persone** e la o le beneficiarie siano società di **capitali** di nuova costituzione o società di capitali preesistenti che per effetto della scissione **aumentino** il loro **capitale**. Il principio si desume dall'art. **2501-sexies** co.7 c.c. in tema di fusione.

Inoltre, il Tribunale di Torino (sentenza del 19 maggio 1995) ha ritenuto necessaria la relazione ex art. 2343 c.c. nel caso di scissione con costituzione di società con **capitale sociale** di valore **superiore** al **valore contabile** del patrimonio netto **conferito**.

Anche nelle **scissioni** con **patrimonio netto negativo**, secondo i Notai di Milano, è necessario predisporre la perizia da conferimento.

I notai del Triveneto (massima L.E.1) si sono espressi favorevolmente solo nel caso in cui la

società beneficiaria sia già esistente. La questione è stata affrontata anche nella **massima n. 72** del novembre 2005 del **Consiglio notarile di Milano**.

In quell'occasione è stata ritenuta ammissibile la scissione negativa anche in ipotesi di beneficiaria neocostituita. E' tuttavia richiesta una **perizia di stima** che dovrà essere redatta ai sensi degli artt. 2343 e 2465 c.c. volta a permettere alla beneficiaria di iscrivere un **capitale sociale positivo**.

La diversa **perizia** ex art. **2501 sexies** del c.c. dovrà essere predisposta in ipotesi di **scissione non proporzionale**; infatti, mentre è connaturato alla scissione non proporzionale il fatto che ciascun socio riceva, nella scissa ovvero nella società beneficiaria, una **differente percentuale** di partecipazione al capitale sociale rispetto a quella detenuta antecedentemente l'operazione stessa, ciò che non può variare è il **valore complessivo** delle partecipazioni assegnate con la conseguenza che a fronte di un determinato **valore economico** nella scissa ante scissione, ciascun socio dovrà ricevere delle partecipazioni nelle società interessate che abbiano il medesimo valore economico.

Assume quindi notevole importanza la determinazione del **rapporto di cambio** e la relazione degli esperti sulla congruità dello stesso, mediante il quale deve essere garantita, a ciascun socio, l'uguaglianza dei valori economici attribuiti.

Un'ulteriore ipotesi nella quale è necessario definire il valore economico è la scissione a favore di una **beneficiaria preesistente** con **socio diverso rispetto alla compagine sociale della scissa**.

Si ipotizzi il caso di una Srl che segue diversi business e si presenti l'occasione di collaborare con un **soggetto terzo** che consentirà di **migliorare il processo produttivo** e la qualità del bene realizzato.

Si sceglie la strada della scissione parziale a favore della società già esistente gestita dal socio terzo; in questo caso, per definire le **quote di partecipazione** dei soci originari nella beneficiaria è necessario valutare sia il ramo di azienda trasferito, sia il **valore complessivo** della società beneficiaria.

Così facendo si determinerà il **rapporto di cambio** a favore dei soci della scissa e dovrà essere redatta la relazione prevista dall'art. 2501-sexies del c.c.

Si evidenzia, infine, come l'art.2506-ter co.2 c.c. stabilisca che gli amministratori devono indicare nella **relazione dell'organo amministrativo** il **valore effettivo** del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

Il valore effettivo, tuttavia, emerge anche in altre situazioni, come quando si deve stabilire i limiti della responsabilità della scissa e della beneficiaria. In questi casi, tuttavia, per la determinazione di detto valore effettivo, la norma **non richiede** la predisposizione di una

relazione da parte di un soggetto terzo.

ACCERTAMENTO

Firma dell'accertamento, serve la delega alle funzioni per un periodo di tempo determinato

di **Maurizio Tozzi**

Sul delicato tema della firma dell'avviso di accertamento e della relativa nullità è intervenuta di recente l'importante sentenza della **Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, la n. 231/07/14 del 23 giugno 2014, depositata in segreteria il 22 luglio 2014**. Il problema riguarda la corretta applicazione dell'articolo 42 del DPR 600/73, che al primo comma chiaramente precisa che gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da **altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato**, pena la nullità dello stesso ex successivo comma 3.

Nella casistica affrontata dalla Commissione sannita, il contribuente, tra le altre eccezioni, lamentava appunto la nullità dell'atto emanato dalla Direzione Provinciale di Benevento in quanto firmato da un "capo team accertamento", in base ad una delega non allegata allo stesso. Di contro, l'Ufficio accertatore provvedeva a produrre in sede di costituzione in giudizio la copia della delega, sottolineando che si trattava di atto interno del capo dell'Ufficio e pertanto insindacabile, oltre ad essere una mera delega alla firma ai fini dell'articolo 42 del DPR 600/73.

L'eccezione del contribuente è stata accolta, essendo ritenuta addirittura assorbente delle altre avanzate (pur se nel merito sono state comunque riconosciute valide le obiezioni sollevate). La decisione dei giudici beneventani, in particolare, è giunta a seguito di un'analisi accurata **delle disposizioni applicabili in relazione alla delega nell'ambito della pubblica amministrazione**, vale a dire gli articoli 17, comma 1 bis) e 16, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tali due articoli rispettivamente prevedono che i dirigenti:

- per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare, con atto scritto e motivato, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, **alcune delle competenze comprese nelle proprie funzioni**. Tale delega però deve avvenire **per un periodo di tempo determinato**;
- adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti.

La Commissione giudicante ha anzitutto sottolineato che la delega **non può essere considerata**

alla stregua di un atto interno privo di rilevanza esterna, in quanto si inserisce in un procedimento amministrativo, attribuendo al funzionario delegato la funzione di poter emettere “... *un atto decisorio (provvedimento) con rilevanza esterna (avviso di accertamento)* ...”.

Proprio in considerazione di tale attribuzione di funzioni, la delega non può peraltro nemmeno essere considerata quale “delega alla firma”, **essendosi sempre in presenza di una delega di funzioni**, disciplinata dai citati articoli 17, comma 1-bis) e 16, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 165/01. In tal modo è motivata questa importante precisazione: *“Inoltre, la delega esibita parla effettivamente di “delega alla firma”, ma tale figura giuridica è del tutto estranea al nostro ordinamento giuridico, non fondandosi su alcuna norma ed essendo inammissibile una “delega alla firma” disgiunta dalla correlativa delega di funzioni con attribuzione delle relative responsabilità, come si evince chiaramente dalle disposizioni degli articoli 28 e 97, commi 2 e 3 della Costituzione, rispettivamente in tema di responsabilità dei funzionari e dei dipendenti pubblici per gli atti compiuti e in tema di organizzazione degli Uffici con relativa riserva di legge. Lo stesso articolo 42, comma 1, del DPR 600/73 prescrive che l’avviso sia sottoscritto da un impiegato della carriera direttiva delegato e non può interpretarsi in contrasto con la Costituzione e con i principi generali dell’ordinamento giuridico. La norma indica solo la qualifica che deve avere il delegato che emette e quindi sottoscrive l’avviso”*. Seguono una serie di esemplificazioni che dimostrano come, neppure nell’ambito del diritto privato, sia configurabile un’ipotesi di “delega alla firma”. Sottolineando tale assunto, i giudici beneventani giungono ad una prima conclusione: la delega alla firma esibita dall’Ufficio è da considerare un atto abnorme e **pertanto affetto da nullità radicale**.

La Commissione sannita però decide di andare anche oltre. Considerato infatti che dalla lettura della delega sembra emergere che trattasi, invero, di una delega di funzioni, **ne rileva l’inammissibilità della stessa**, non recando le prescrizioni previste dal predetto D.Lgs. 165/01. La delega prodotta, infatti, non illustra le “specifiche e motivate esigenze di servizio” che hanno condotto all’attribuzione delle funzioni agli impiegati menzionati e soprattutto non individua il periodo di efficacia della stessa, requisito indispensabile **non potendosi prevedere deleghe a tempo indeterminato**.

Si apre pertanto un nuovo scenario sulla nullità della sottoscrizione dell’atto, che transita per la verifica dei requisiti della delega. **Essa deve essere “di funzioni”, motivata relativamente alle esigenze di servizio e soprattutto a tempo determinato**. In assenza di tali requisiti, si può invocare la nullità dell’avviso di accertamento in forza del combinato disposto dei commi 3 ed 1 dell’articolo 42 del DPR 600/73.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Cessione d'azienda: per la Cassazione non c'è plusvalenza senza incasso

di **Giancarlo Falco**

Negli ultimi tempi si è spesso sottolineata l'attenzione dimostrata dai Giudici della Corte di Cassazione ad attenuare la **rigidità formale** di alcune **norme** con l'obiettivo di fronteggiare la nota situazione di **crisi di liquidità delle imprese**.

Caso tipico, quello del reato di **omesso versamento IVA**: anche all'interno di **questo quotidiano** si sono più volte commentate le diverse sentenze della Corte di Cassazione in cui i Giudici spesso hanno "perdonato" il contribuente moroso nei casi in cui ha dimostrato l'impossibilità oggettiva a far fronte alle proprie obbligazioni. A titolo di esempio si ricorda la Sentenza n. 27676 del 08.04.2014 in cui la Corte accoglie il ricorso di un imprenditore che aveva basato la propria difesa sulla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo specifico.

In questo contesto si inserisce un'interessantissima e, per certi versi, davvero innovativa **Ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 5876 del 13 marzo 2014** che, di fatto, apre la questione della **crisi di liquidità** anche con riferimento alla **cessione d'azienda** affermando che **non emerge alcuna plusvalenza imponibile in capo al cedente laddove non sia stato incassato il relativo corrispettivo**.

Nel caso di specie già la commissione Tributaria del Lazio aveva accolto il ricorso del cedente con riferimento all'avviso di accertamento relativo ad una plusvalenza da cessione d'azienda osservando che *"l'appellante aveva fornito elementi probatori con supporti documentali circa la mancata ricezione del prezzo e la risoluzione della compravendita"*.

Avverso tale decisione aveva proposto appello l'Agenzia delle entrate sostenendo che *"le sorti della cessione non potevano avere alcun rilievo circa la validità del contratto ai fini fiscali, né potevano incidere sulla plusvalenza"*.

Quanto sostenuto dall'Agenzia, ad onor del vero, è quanto previsto **dall'art. 86 del Tuir** che prevede espressamente che la plusvalenza derivante da una cessione onerosa d'azienda sia determinata in base alla differenza tra il prezzo realizzato, al netto degli oneri accessori, e l'ultimo costo non ammortizzato. L'importo così determinato concorre alla formazione del reddito d'impresa in base al **principio della competenza economica**.

Inoltre, tale corrispettivo si considera conseguito alla **data di stipulazione** dell'atto per le aziende o, se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (**art. 109, comma 2, del Tuir**).

Infine, se il pagamento del corrispettivo viene pattuito con **modalità rateali**, ciò non influisce sul calcolo della plusvalenza; bisogna, infatti, tener conto della totalità del corrispettivo così come si desume dal contratto.

Chiarissima sul punto era stata anche la Corte di Cassazione con la Sentenza del 23.02.2011, n. 4365 in cui aveva si leggeva che: *“In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di un'azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcuno le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, quali l'omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione, o l'estinzione dell'obbligazione per effetto di una transazione di carattere novativo, successivamente intervenuta”*.

Orbene, dinanzi ad un quadro così ben delineato, la Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 5876 del 13 marzo 2014 ha osservato che *“la cedente in realtà non aveva realizzato alcunché, dal momento che non aveva incassato l'importo della cessione, con la conseguenza, perciò, che **alcuna plusvalenza poteva essersi determinata**”*.

L'ordinanza della Corte di Cassazione, dunque, si inserisce nel filone giurisprudenziale sensibile agli effetti della crisi economica, in cui i Giudici dimostrano una maggiore sensibilità all'analisi del caso concreto piuttosto che all'applicazione formale delle norme.

Tuttavia è doveroso sottolineare che l'ordinanza della Cassazione, riferita al caso di una cessione d'azienda, è al momento una pronuncia del tutto isolata, rispetto alle pronunce riferite al caso di omesso versamento IVA in cui, invece, si assiste già da tempo ad una tendenza altalenante sul tema da parte dei Supremi giudici.

ACCERTAMENTO

La distribuzione di utili non dichiarati alla ristretta base societaria deve essere provata

di **Leonardo Pietrobon**

La **Commissione Tributaria Regionale di Roma**, con la sentenza 22.4.2014 n. 2614, afferma il principio in base al quale **la distribuzione di utili non dichiarati alla ristretta base societaria** deve essere **concretamente provata dall'Agenzia delle Entrate** e non semplicemente presunta.

La pronuncia dei giudici romani **non rappresenta di certo una novità assoluta**, bensì una conferma di un orientamento della giurisprudenza di merito degli ultimi mesi. La sentenza in commento, infatti, **segue quanto già affermato** dalla **CTR di Firenze con la sentenza n.61/35/13** (sulla questione si veda **Massimo Conigliaro**, ["La ristretta base sociale non è sufficiente per la presunzione di distribuzione di utili"](#) in EC News del 3.7.2014).

Secondo la CTR di Roma, le affermazioni dell'Agenzia delle Entrate **sono condivisibili in linea di principio**, così come lo sono anche i criteri generali, tuttavia, sempre secondo quanto si legge nella sentenza in commento, **vige sempre**, anche per il processo tributario, **la necessità di rispettare l'onere della prova**. E a parere dei giudici di secondo grado **"la parte che afferma un determinato principio o deduzione ha l'obbligo di fornire al giudice la prova di quanto sostenuto e non limitarsi ad una mera enunciazione di principio, seppur supportata da apprezzabili orientamenti giurisprudenziali"**. Come dire, a parole tutti possono essere bravi ciò che conta sono i fatti...

La CTR di Roma conclude affermando che **"la sola ristrettezza della base societaria, può costituire un ottimo elemento indiziario di occulta distribuzione di utili, il quale, però necessita del supporto di precisi e concordanti elementi probatori, del tutto assenti nel caso di specie"**.

Le stesse conclusioni sono già state tratte dalla **CTP di Napoli con la sentenza 15.3.2012, n. 145**, la quale ha sostenuto proprio che **l'Amministrazione finanziaria non può emettere un avviso di accertamento** nei confronti dei soci, **fondando la motivazione dell'atto sulla semplice appartenenza a detta società**. Conseguentemente, poiché il contribuente aveva depositato, oltre alle memorie illustrative, estratti di c/c bancario, a fini di prova della mancata percezione degli emolumenti accertati, l'accertamento non ha superato il vaglio della giurisprudenza.

Peraltro, appare alquanto doveroso ricordare che, anche se ovvio, **l'accertamento eseguito nei confronti dei soci di società di capitali a ristretta base sociale** sulla c.d. presunzione di

distribuzione degli utili extracontabili **presuppone l'esecuzione di una rettifica** dalla quale scaturiscano **maggiori ricavi**, siccome solo questi possono generare una distribuzione occulta di utili. Tale presunzione, quindi, **non può operare ove l'avviso di accertamento sia fondato sul disconoscimento di costi** in quanto non inerenti o indeducibili per altre ragioni, conclusioni a cui è pervenuta la **Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza 6.7.2009 n. 342.**

Anche se ormai "datata" di particolare pregio risulta essere la pronuncia della **Commissione Tributaria Regionale del Lazio dell'11.1.1999 n. 175**, secondo cui **la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili non contabilizzati** accertati a carico della società di capitali da essi partecipata **basata sulla sola ristretta base societaria**, o sul solo carattere familiare della società stessa, **non è convincente, essendo ipotizzabili, con ugual grado di probabilità, conclusioni diverse**, come la creazione di riserve occulte, la destinazione delle disponibilità ad altri usi, l'appropriazione degli utili da parte degli amministratori o la loro destinazione alla creazione di fondi occulti per il pagamento di poste passive non contabilizzate, **la decurtazione degli utili stessi in ragione dei costi sostenuti per produrli.**

Secondo quanto riportato in tale sentenza, **l'argomento della ristretta base societaria non ha di per sé alcuna valenza probatoria** nell'ambito dell'inferenza presuntiva volta a desumere l'avvenuta distribuzione ai soci dei maggiori utili non contabilizzati accertati a carico della società di capitali. Così come **il carattere "familiare" della società** stessa e quindi la "complicità" fra i soci **non rappresenta una valida giustificazione**, in quanto **tale condizione potrebbe ravvisarsi** in ugual misura se non addirittura superiore **anche in società con larga base societaria** o con soci non legati da vincoli familiari, governate da ridotte minoranze grazie alla polverizzazione del capitale sociale ed accordi parasociali.

Sulla base dei concetti di cui sopra, appare evidente concludere che l'applicazione della ristretta base azionaria può rappresentare, in alcuni casi, se non supportata da elementi certi e precisi, una sorta di "abuso" a cui l'Amministrazione finanziaria ricorre in sede di accertamento.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Il cloud, ecco perché fa bene alle aziende

di **Teamsystem.com**

www.teamsystem.com

“Il cloud non si è solo rivoltato contro le aziende, ma ha anche dato loro un grande vantaggio. Per questo, i benefici del cloud computing sono evidenti. Business agility in the cloud” ha commentato il Prof. della Harvard Business Review.

La nuvola aiuta il business

La ricerca in questione è stata condotta su un campione di 527 aziende che seguono Harvard Business Review con lo scopo di capire **qual è la percezione** che hanno **dei servizi di cloud** e se usandoli hanno, in qualche modo, notato dei **benefici**. I risultati mostrano chiaramente che il cloud computing gode di un momento di elevata credibilità. Il 70% degli intervistati ha dichiarato di usare qualche soluzione cloud, di questi, il 35% crede fermamente di ottimizzare, in questo modo, il proprio business in maniera sostanziosa. Il 34% ha dichiarato di avere cominciato a utilizzare software che lavorano in cloud per godere di una condivisione più rapida delle informazioni, ma aspetta ancora di valutare i risultati. C'è poi un 22% che ha dichiarato di essere interessato, ma si ritiene ancora cauto nell'adozione, mentre solo il 9% non sta facendo nulla a riguardo.

I vantaggi per le aziende

Sul totale delle aziende che hanno preso parte allo studio, meno del **10%** è rimasta **“immune”** alla **rivoluzione cloud**, segno che c'è ormai un grande cambiamento in atto. Avere a disposizione applicazioni e dati su un server condiviso, accessibile simultaneamente da tutti i membri di un gruppo di lavoro rappresenta un vantaggio inestimabile.

“La possibilità di accedere ai dati e alle risorse in cloud da ogni luogo e in ogni momento ha portato alle aziende vantaggi notevoli, perché in questo modo viene facilitata la collaborazione e la comunicazione fra i vari membri che spesso operano da sedi diverse” si legge nella ricerca.

Il **74%** delle compagnie che hanno preso parte allo studio ha dichiarato che grazie al cloud computing è riuscito a mettere in atto un nuovo tipo di organizzazione aziendale che si è trasformato in un vantaggio competitivo. Di essi, il **33%** ha notato vantaggi notevoli, il **30%** ha visto miglioramenti moderati, mentre l'**11%** ha trovato benefici minimi.

I motivi della scelta

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il primo motivo che ha spinto le aziende a utilizzare servizi in cloud non è il **risparmio economico**, che nella lista è solo al terzo posto, quanto **l'agilità** garantita nell'accesso ai dati e nella condivisione. Un terzo degli intervistati ha, infatti, dichiarato che il valore più grande di un sistema di condivisione su cloud è la facilità con cui la squadra può scambiarsi informazioni, abbattendo quindi i tempi e riducendo le procedure interne. Al secondo posto c'è, invece, **l'innovazione** ovvero la voglia di essere al passo con i tempi e dotarsi, quindi, di strumenti che rendano più all'avanguardia la propria azienda.

